



STATUTO associazione aBRCAdaBRA

ART. 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sotto forma di Associazione, denominata "aBRCAdaBRA". La Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

ART. 2 Sede legale

La Associazione ha sede legale in Settimo Milanese (Milano), via IV Novembre 54. Essa può istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 3 Durata

La Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

ARTICOLO 4 Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della ricerca scientifica e della assistenza sociale e socio – sanitaria. Lo scopo fondamentale della Associazione è di sostenere con attività specifiche le persone svantaggiate in quanto affette da mutazione genetica BRCA1, BRCA2 altre patologie e/o disagi sociali e sanitari. Il predetto scopo è perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per migliorare la qualità di vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione personale in quanto affette da uno stato psico-fisico alterato, viziato e/o compromesso. Più in particolare, l'Associazione si prefigge di:

- a. promuovere, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della patologia;
- b. organizzare e condurre percorsi rivolti alla formazione professionale dei soggetti coinvolti al fine del raggiungimento degli scopi;
- c. promuovere la salute ed il miglioramento delle condizioni sociali e/o sanitarie mediante la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi specializzati di consulenza e di ricerca e di altri interventi rivolti a soggetti con problematiche connesse alle varie forme di BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o disagi sociali e/o sanitari;
- d. fornire ai malati e alle persone socialmente e sanitariamente disagiate e loro familiari, supporto e informazioni attraverso progetti educativi e la condivisione di esperienze BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio;



- e. sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura e la diffusione BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio; e sulla necessità di intervenire precocemente nella ricerca e nel trattamento delle persone affette BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio, richiamando l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato e degli Enti Locali e delle Forze Politiche;
- f. sensibilizzare sulla necessità di sviluppare nuove terapie ed ausilii per pazienti affetti da BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio;
- g. segnalare alle predette Autorità Competenti le necessità e/o carenze di strutture e servizi specializzati per le persone;
- h. organizzare pubblici convegni, seminari e pubblicazioni relativi alle tematiche tematiche predette;
- i. promuovere lo studio dei vari problemi in tutti i loro aspetti, favorendo lo sviluppo di una dimensione interdisciplinare e dando adeguato rilievo allo scambio di dati scientifici ed informazioni, a livello nazionale ed internazionale;
- j. promuovere raccolte di fondi per il sostenimento di progetti di ricerca;
- k. realizzare le attività suddette anche attraverso la creazione e l'utilizzo di servizi internet.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, all'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione, quindi, svolge attività a favore delle persone svantaggiate nei limiti e con le finalità di cui sopra. L'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria al fine di conservare la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

ARTICOLO 5 Ammissione Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione oltre ai soci fondatori, le persone affette da BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio; i loro familiari e/o amici e tutte le persone - fisiche o giuridiche - che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle.

L'Associazione è retta da principi di democratica partecipazione dei soci all'attività e alle scelte: a tale criterio informatore faranno riferimento, per il pratico svolgimento delle loro funzioni, gli organi sociali.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo che procede alla relativa annotazione nei verbali di seduta. La domanda di ammissione, che deve essere corredata dall'eventuale quota di iscrizione per l'anno in corso, implica l'adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto.

L'accoglimento della domanda - od il rigetto adeguatamente motivato - viene comunicato al richiedente.

Contro il rigetto della domanda l'aspirante associato può ricorrere al collegio dei Probiviri,



ove nominato, mediante lettera raccomandata da spedirsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto. Il Collegio dei Probiviri decide nei 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione del ricorso.

Per ogni data fa prova quella del timbro postale di spedizione, anche per i ricorsi di cui

all'articolo che segue. Rivestiranno la qualità di sostenitori coloro i quali, pur non essendo associati, anche occasionalmente, effettueranno contributi o liberalità in favore dell'associazione.

ARTICOLO 6 Diritti

I soci hanno i seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi dell'Associazione;
- approvare annualmente il rendiconto o il bilancio.

Fermi restando i predetti diritti e doveri l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. È altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza. Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo e, in generale, il diritto di voto in assemblea, soltanto al compimento della maggiore età.

ARTICOLO 7 Doveri

I soci I soci devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà, probità e rettitudine. Nei confronti degli associati che dovessero venir meno a tali principi, il Consiglio Direttivo potrà adottare provvedimenti disciplinari quali l'avvertimento, la censura o la sospensione dall'Associazione.

Il socio che contravvenga gravemente ai doveri indicati nel presente statuto può essere altresì escluso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea degli associati, previa richiesta di comunicazione scritta inviata dal Consiglio Direttivo, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'Associazione all'atto dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L'esclusione non dà diritto alla ripetizione della quota.

L'Assemblea può deliberare l'esclusione del socio anche nei seguenti casi:

- grave inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore dell'Associazione;
- grave inosservanza delle disposizioni previste dallo statuto o dagli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali competenti.



Tali misure devono essere comunicate per iscritto all'interessato, il quale potrà ricorrere contro le stesse all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il recesso deve essere comunicato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio non è trasmissibile.

ARTICOLO 8 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario Generale, ove nominato;
5. il Segretario Amministrativo, ove nominato;
6. il Collegio dei Probiviri, ove nominato;
7. il Comitato scientifico consultivo

ARTICOLO 9 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è organo sovrano dell'Associazione, è formata da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria. Essa si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno per provvedere all'esame della gestione sociale, all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo o del rendiconto, alla nomina degli organi sociali e alle altre decisioni di sua competenza.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengono opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In questa ultima ipotesi la convocazione deve essere fissata non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della richiesta di deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

Le deliberazioni di modifica del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria. Presso la sede legale sarà disponibile l'elenco dei soci. E' prevista la compilazione di un foglio elettronico o cartaceo che certifichi l'assenso a far parte dell'Associazione.

ARTICOLO 10 Validità dell'Assemblea

Le Assemblee si intendono validamente convocate dal Presidente o dal Segretario dell'Associazione, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi ai soci a mezzo posta elettronica o posta raccomandata con avviso di ricevimento almeno trenta giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Alle Assemblee partecipano tutti i soci iscritti all'Associazione e ogni associato ha diritto ad un solo voto. E' ammessa delega, da conferire ad altro associato.

La Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita qualora sia presente almeno la metà degli associati, compresi tra questi il Presidente e il Segretario generale o/e amministrativo (ove nominati). In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che



straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, del codice civile.

Le Assemblee sono presiedute da un associato, nominato in apertura di seduta. Funge da Segretario quello Generale dell'Associazione ove nominato o, in caso di sua assenza o impedimento, un associato nominato dall'Assemblea, sempre in apertura di seduta. Qualora sia necessaria la verbalizzazione da parte di un Notaio, non si procede alla nomina del Segretario.

Le assemblee degli associati potranno aver luogo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, sarà necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 11 Votazioni

Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli associati presenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, del codice civile. Per le delibere di modifica dello Statuto e degli eventuali regolamenti è tuttavia necessaria la maggioranza dei tre quinti degli associati presenti.

ARTICOLO 12 Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

ARTICOLO 13 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza, anche nei modi e con i mezzi telematici e con le modalità indicate al precedente articolo 10 in materia di assemblea, di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a



tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno 15 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

ARTICOLO 14 Durata e Funzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di cinque anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, essendo investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

Si attiva per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 15 Il Presidente

Il primo Presidente dell'Associazione, nominato nell'atto costitutivo, dura in carica tre anni salvo dimissioni è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Successivamente, il secondo Presidente viene eletto dall'Assemblea, tra i Consiglieri, in sede di rinnovo del Consiglio.

ARTICOLO 16 Presidenza onoraria

Il Presidente Onorario viene nominato dal consiglio direttivo su proposta del presidente, la nomina viene ratificata dall'assemblea dei soci. Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario deve accettare gli articoli dello statuto e condividere gli scopi dell'associazione elencati nello Statuto.

ARTICOLO 17 Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione; ha la firma sociale e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori; indica il vicepresidente destinato a farne le veci in caso di suo impedimento o per delega.



Il Segretario Generale assiste il Presidente e su delega di questi può farne le veci; provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo ed alla relazione dei relativi verbali, da trascriversi negli appositi libri.

Il Segretario Amministrativo, che può essere anche il Presidente, amministra i fondi, gestisce i conti bancari, compila i bilanci e i rendiconti, rilascia quietanze e ricevute

ARTICOLO 18 Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può eleggere, ogni cinque anni, tre Probiviri, scelti tra persone anche di riconosciuto prestigio.

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è presieduto dal componente più anziano e giudica su ogni questione che insorga circa l'interpretazione e la applicazione del presente Statuto, nonché in merito ai ricorsi degli associati avverso le delibere del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 Comitato scientifico consultivo

L'Associazione può nominare un Comitato scientifico formato da medici specialistici italiani e/o stranieri di provata esperienza e competenza nel campo dell'BRCA1 BRCA2, altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio che aderiscano allo statuto associativo.

Il Comitato scientifico si impegna ad informare il Consiglio direttivo ogni sei mesi circa l'attività di studio e divulgazione scientifica delle conoscenze inerenti l'BRCA1 BRCA2 e patologie ad essa correlate, inoltre ad eventuali altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio di cui all'oggetto sociale. Il Comitato scientifico è, due anni, sottoposto a conferma o revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Suo compito è di esprimere pareri inerenti alla attività scientifica e di ricerca dell'Associazione, su richiesta della stessa. I membri del Comitato – di numero non superiore a quindici - sono nominati dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Comitato scientifico nomina un Presidente.

ARTICOLO 20 Rimborso spese

Ai Consiglieri e a chiunque rivesta cariche sociali non possono essere riconosciuti compensi, salvo quanto previsto dal successivo comma, ma solo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione e debitamente documentate.

Al consigliere che svolge la funzione di Segretario può essere riconosciuto un compenso individuale proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ARTICOLO 21 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi o da persone giuridiche - pubbliche o private;
- da entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;



- dai beni e attrezzature che andrà ad acquistare, ovvero già di sua proprietà, inerenti lo scopo e le finalità dell'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

L'Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni ed accettare con beneficio d'inventario lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

L'Associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 22 Esercizio sociale

L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto o il bilancio preventivo dell'anno sociale. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo e consuntivo o il rendiconto devono essere depositati presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio o il rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale degli associati.

ARTICOLO 23 Scioglimento

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati espresso in seno all'Assemblea. L'Associazione si estingue per le cause previste dalla legge. L'eventuale patrimonio associativo in caso di

scioglimento per qualsiasi causa dovrà essere devoluto ad altro Ente che persegue fini di pubblica utilità o non lucrativi di utilità sociale indicato dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, sentito l'Organismo di controllo che opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Finanze, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge (articolo 3, comma 190, della Legge 662/96).

ARTICOLO 24 Quota di iscrizione e quota associativa annuale

Per la prima volta l'indicazione dell'ammontare della quota d'iscrizione così come la nomina



delle cariche sociali è fatta in occasione della stipula dell'atto costitutivo.
Nei successivi anni il Consiglio direttivo determina l'entità della quota associativa annuale.

ARTICOLO 25 Denominazione

L'Associazione si impegna, fin quando gli sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o, più semplicemente, l'acronimo "ONLUS".

Presidente
Maria Campanella

Palermo, 19 giugno 2021